

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1957

(119^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERABONA

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale » (1704-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1903, 1905
AMIGONI, relatore	1904, 1905
CAPPELLINI	1904, 1905
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti	1904, 1905
PUCCI	1905

« Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (2024) (D'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1999, 1300, 1901, 1902, 1903	
BARBARO	1895, 1899
CANEVARI	1902
CROLLALANZA	1893, 1900, 1902
DE LUCA	1892, 1893, 1894, 1896, 1902
GRAMPA	1896
PORCELLINI	1898, 1899, 1900, 1902

RESTAGNO Pag. 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1902

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903

« Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2211) (D'iniziativa del deputato Camangi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1903
AMIGONI, relatore	1903

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Canevari, Cappellini, Cerabona, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Porcellini, Pucci, Restagno e Voccoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore De Luca Angelo.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati e per i trasporti Mannironi.

PORCELLINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati della guerra » (2024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge

di iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri: « Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra ».

Desidero anzitutto comunicare alla Commissione che il relatore, senatore Tartufoli, ha scritto alla Presidenza dicendo di essere impegnato a Milano per una questione delicata e grave. Egli però esprime il desiderio che lo *iter* del provvedimento all'ordine del giorno non sia intralciato dalla sua assenza e prega la Commissione di proseguire nella discussione.

DE LUCA. Vorrei far presente che, secondo gli accordi presi in una precedente seduta, l'onorevole relatore ed io ci siamo abboccati con il Sottosegretario, onorevole Sedati, ed insieme abbiamo concordato alcuni emendamenti, che ci riserviamo di presentare.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che la volta scorsa era stata chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'importo di lire 1.200.000 per ogni unità immobiliare, previsto dal primo comma dell'articolo 43 e dal primo comma dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000.

Il beneficio di cui all'articolo 45 della legge n. 968, del 27 dicembre 1953, viene concesso anche ove l'unica unità immobiliare contemplata da detto articolo avesse fatto parte di un immobile composto da più unità immobiliari.

La maggiorazione di cui all'articolo 50 della legge n. 968 è estesa ai contributi previsti dagli articoli 43, 45 e 46, per il che detti contributi, limitatamente ai proprietari di fabbricati di cui al succitato articolo 50, vengono maggiorati del 5 per cento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo la soppressione del secondo comma.

DE LUCA. Tale comma prevede la possibilità della maggiorazione dell'importo da lire

1.200.000 a lire 1.800.000 anche relativamente all'unità immobiliare che avesse fatto parte di un immobile composto da più unità immobiliari.

Ora, per ragioni tecniche, non è possibile la attuazione di questo secondo comma nel disegno di legge in esame, perchè l'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, prevede la possibilità di ridurre il volume dell'unità immobiliare di cui si tratta. Pertanto, se questa unità immobiliare fa parte di un fabbricato più grande, evidentemente si viene a disturbare tutto il complesso della ricostruzione.

È per questo che il rappresentante del Governo, insieme con il relatore ed il proponente, chiede la soppressione del comma di cui sopra.

RESTAGNO. Pregherei che mi si fornisse qualche elemento più circostanziato, perchè alcuni di noi non hanno compreso il motivo di tale soppressione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il senatore De Luca ha chiarito per quale motivo si propone la soppressione del secondo comma; è un motivo essenzialmente pratico e tecnico, dipendente dal fatto che l'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nello stabilire i benefici per la ricostruzione di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione, prevede l'autorizzazione alla ricostruzione nel limite di volume corrispondente alla spesa di 1.200.000 lire.

In caso di unità immobiliare formata da più appartamenti può darsi che alcuni dei condomini vogliano ridurre il volume del loro appartamento ed altri no, ed allora si potrebbe verificare l'ipotesi, assurda, di una stessa casa in cui alcuni condomini conservino il volume dell'appartamento quale era prima della guerra, ed altri invece, volendo usufruire dei benefici derivanti dal comma in esame, chiedano al progettista di ridurre il volume del proprio, cosicchè rimarrebbero degli spazi vuoti nello interno dell'immobile.

Quindi, da un punto di vista tecnico, ove i condomini non raggiungessero un accordo per la riduzione dell'immobile, questo beneficio non potrebbe assolutamente avere pratica attuazione.

È per questa ragione che si è proposta la soppressione del secondo comma.

RESTAGNO. Non vorrei sbagliare, ma rimango perplesso: sembrerebbe infatti che questo importo di 1.200.000 lire venisse portato a 1.800.000 lire, a beneficio anche di coloro che possiedono diverse unità immobiliari, mentre i possessori di una sola unità immobiliare rimarrebbero fermi a 1.200.000 lire.

DE LUCA. Questo non si verifica; anche per i proprietari di una sola unità immobiliare il contributo si concede partendo dalla base di 1.800.000 lire.

Il suaccennato articolo 45 prevedeva una corresponsione del cento per cento del contributo ai proprietari di una sola unità immobiliare. Ove questa sola unità immobiliare faccia parte di più appartamenti o di un fabbricato appartenente a parecchi condomini, il disegno di legge in discussione prevede invece, egualmente, l'elevazione, ma non la corresponsione del 100 per cento del contributo; questa è la differenza.

RESTAGNO. L'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, risulta così formulato:

« Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della propria famiglia, ancorchè sita in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dello articolo 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di 1.200.000 lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 43.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in un unico fabbricato ».

DE LUCA. Ritengo che i dubbi sollevati dal collega Restagno non abbiano ragione di esi-

stere. È infatti da tenere presente che il primo comma dell'articolo in esame si riferisce appunto al caso dell'articolo 45 della legge citata.

CROLLALANZA. Del resto basta dare una interpretazione...

DE LUCA. Non è necessario, perchè il primo comma del provvedimento in discussione concerne proprio il caso del primo comma dell'articolo 45 della legge del 1953, che si deve intendere variato, nel senso che il contributo di lire 1.200.000 è elevato a lire 1.800.000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

(È approvato).

SÈDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo ora un altro emendamento sostitutivo dell'intero terzo comma, del seguente tenore:

« La maggiorazione di cui all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45 ».

DE LUCA. Desidero chiarire che la modifica consiste nella soppressione del riferimento all'articolo 46, dovuta al fatto che tale articolo si riferisce alla ricostruzione nelle zone sismiche.

L'articolo 46 era conseguenziale agli articoli 43, 45 e precedenti; siccome abbiamo modificato gli articoli 43 e 45, ne consegue l'automatica modifica relativa all'articolo 46. Il riferimento all'articolo 46, in questo terzo comma, potrebbe ingenerare un equivoco; si potrebbe cioè intendere che la maggiorazione prevista dall'articolo 50 debba essere applicata due volte, una volta in conseguenza degli articoli 43 e 45 ed un'altra in conseguenza dell'articolo 46.

Questo è il motivo per cui si è proposta una modifica al terzo comma: modifica non sostanziale, in quanto viene solo eliminata la possibilità di un equivoco.

RESTAGNO. All'ultimo capoverso dell'articolo 1 si parla di contributi previsti che vengono maggiorati del 5 per cento. Invece nella

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 119^a SEDUTA (4 dicembre 1957)

legge fondamentale, all'articolo 46, si parlava di aumenti del 25 e del 20 per cento.

DE LUCA. Faccio notare che nell'articolo 46 si parla di indennità sismica.

RESTAGNO. Comunque è prevista una maggiorazione del 25 per cento; ritengo che questa eventualmente debba rimanere.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A conferma di quanto ha detto il senatore De Luca, aggiungo che nel terzo comma dell'articolo 1 è richiamato l'articolo 50 della legge n. 968, il quale prevede che le percentuali di contributo di cui all'articolo 42, siano aumentate dello 0,25 per cento nella ipotesi in cui i sinistrati si associno, ai fini della ricostruzione.

In base a tale legge l'associazione dovrebbe diventare un fatto normale, e favorire la ricostruzione. Pertanto, basta richiamare la maggiorazione prevista dall'articolo 50 e applicarla ai casi che noi contemplammo con la suddetta legge. Viceversa, non si giustifica il fatto che tale percentuale dello 0,25 per cento, accordata per coprire le spese cui vanno incontro i sinistrati, in quanto si associano, sia aumentata del 5 per cento: nè, d'altra parte, si giustifica, come ha detto il collega De Luca, la estensione di questo beneficio anche al caso previsto dall'articolo 46, perchè, aumentandosi il contributo base sulla ricostruzione, automaticamente si aumenta anche la percentuale per le zone sismiche, percentuale commisurata al contributo base.

Per questi motivi il Governo propone la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1, onde renderlo più chiaro e avere una coordinazione più organica ed uniforme con la legislazione preesistente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire la dizione del terzo comma dell'articolo 1 con la seguente:

«La maggiorazione di cui all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Compiti della 1^a Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Allo scopo di agevolare la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra, la 1^a Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto — C.A.S.A.S. — è autorizzata a provvedere al finanziamento in corso d'opera dei lavori di ricostruzione che i sinistrati affidino ad essa 1^a Giunta conformemente a quanto previsto dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

La 1^a Giunta è inoltre autorizzata, limitatamente ai casi previsti dagli articoli 42 e 43 della legge succitata, ad anticipare ai sinistrati di guerra che affidano ad essa la ricostruzione dei loro fabbricati, la differenza fra la effettiva spesa per la ricostruzione e l'importo del contributo concesso dallo Stato, sino ad un massimo di lire 500.000 per ogni unità immobiliare.

Tali anticipazioni saranno rimborsate dagli interessati in rate trimestrali senza interessi nel periodo massimo di quattro anni a partire dalla data dell'inizio dei lavori.

A garanzia delle somme anticipate, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente articolo, la 1^a Giunta U.N.R.R.A.-Casas è autorizzata ad iscrivere ipoteca sull'immobile ricostruito.

In caso di mancato pagamento alle scadenze, e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, la 1^a Giunta U.N.R.R.A.-Casas è autorizzata a riscuotere in unica soluzione alla più prossima scadenza le somme anticipate mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le norme, le procedure e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte dirette anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero proporre un emenda-

mento tendente ad inserire, tra il primo e il secondo comma, un altro comma, del seguente tenore:

« Per l'esecuzione di tali lavori, la 1^a Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas può avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari ».

RESTAGNO. Dichiaro di essere d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, ma mi permetto di richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla situazione di molti Istituti autonomi, attualmente ingolfatissimi nei lavori loro derivanti dagli impegni assunti in conseguenza dell'applicazione delle diverse leggi sull'edilizia popolare; non bisognerà dimenticare questa situazione, altrimenti si verificherà il fatto che un provvedimento approvato dal Parlamento a favore di determinate zone andrà effettivamente in vigore forse dopo un anno o un anno e mezzo dalla sua approvazione.

Se noi aumentiamo ancora le competenze e le funzioni di questi Istituti — pur comprendendo che sarebbe logico farlo — ci troveremo poi nella necessità di potenziarne adeguatamente il funzionamento.

PRESIDENTE. Faccio notare che il testo del nuovo comma ora proposto dal Governo dice: « può avvalersi ». Quindi è in facoltà della Giunta di avvalersi o meno dell'opera di tali Istituti.

RESTAGNO. Preferirei, alla luce della mia personale esperienza, che queste opere fossero realizzate direttamente.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero fornire un chiarimento circa la giusta preoccupazione espressa dal senatore Restagno, relativa al fatto che gli Istituti autonomi per la costruzione delle case popolari sono oberati di lavoro.

Il motivo fondamentale che ci ha indotto a presentare l'emendamento aggiuntivo, sul quale discutiamo, è il seguente: in base al provvedimento ora in esame, la 1^a Giunta della U.N.R.R.A.-Casas è autorizzata a intervenire per facilitare la ricostruzione edilizia in tutte le zone del territorio nazionale, nelle quali si è verificata una distruzione bellica.

Tale 1^a Giunta non ha una sua organizzazione periferica che le permetta di arrivare in tutte le zone; quindi, o sarebbe fatalmente indotta ad accentuare i suoi interventi in quelle zone dove già si è creata una sua organizzazione, o sarebbe costretta ad aumentare notevolmente gli oneri di ricostruzione per quelle zone che la sua organizzazione dovesse eventualmente ancora raggiungere.

Per eliminare tali due inconvenienti, che si rifletterebbero sui sinistrati, noi abbiamo proposto questa autorizzazione: essa è indispensabile, in quanto gli Istituti autonomi per le case popolari non sono autorizzati, in base alla loro legge istitutiva, ad andare incontro alle esigenze dei sinistrati di guerra; per poter provvedere, tali Istituti devono essere autorizzati per legge.

Comunque nell'emendamento è detto « può avvalersi »; quindi la Giunta si avvarrà di questa facoltà solo quando non potrà provvedere diversamente.

BARBARO. Il disegno di legge in discussione riguarda molto da vicino la nostra zona, colpita in maniera particolarissima. Parlo della questione del soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria. Vi sono in quella città 700 appartamenti che potrebbero essere senz'altro riparati e 1500 vani che potrebbero essere ricostruiti, in sede di applicazione del provvedimento in esame. Gradirei che in tale occasione il Ministero, che già conosce la gravità del problema, tenesse conto della mia esortazione per affrontare e risolvere il problema stesso nel più breve tempo possibile.

RESTAGNO. Dichiaro che voterò a favore di questo emendamento, ma prego l'onorevole Sottosegretario di considerare quanto prima accennato, relativamente all'impossibilità, da parte degli Istituti per le case popolari, di far fronte a tutte le incombenze loro spettanti per legge.

Comprendo però che nelle zone dove la Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas ha una propria organizzazione non c'è bisogno di rivolgersi ad altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad inserire tra

il primo ed il secondo comma dell'articolo 2, un comma del seguente tenore:

« Per l'esecuzione di tali lavori, la 1^a Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas può avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari ».

(È approvato).

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Proponerei un altro emendamento, tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 2, le parole: « senza interessi », con le altre: « con gli interessi legali ».

DE LUCA. Si è ritenuto opportuno proporre il suddetto emendamento in considerazione del fatto che non sarebbe giusto che il Tesoro facesse semplicemente delle anticipazioni.

Se il Tesoro facilita il funzionamento dell'U.N.R.R.A.-Casas anticipando alcune somme nei diversi esercizi, è giusto che siano corrisposti gli interessi legali. Si tratta di non gravare eccessivamente sull'Erario.

GRAMPA. Potrei allora chiedere per quale ragione il proponente aveva a suo tempo adottato la dizione: « senza interessi »?

DE LUCA. Faccio presente che era nostro desiderio concedere un'ulteriore agevolazione ai sinistrati; ma non si deve dimenticare che è necessario tener conto delle varie esigenze.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero inoltre rilevare che l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo è una conseguenza non solo delle ragioni che ha portato il senatore De Luca, ma anche della sistematica legislativa. Infatti nel nostro ordinamento legislativo è previsto che quando vi è un concorso in capitale per la esecuzione di una determinata opera, non vi possa essere contemporaneamente anche un'anticipazione di somme senza interessi. Ora, siccome nel caso della costruzione i concorsi in capitale, in alcuni casi — come in quello dell'articolo 45 — arrivano al 100 per cento, non si giustificerebbe un'anticipazione senza interessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 2 le parole « senza interessi » con le parole « con gli interessi legali ».

(È approvato).

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei presentare ancora un emendamento tendente a sostituire nel quinto comma le parole: « quindici giorni » con le altre: « sessanta giorni ».

Infatti, il termine prima stabilito appare troppo ristretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo, infine, un emendamento, tendente ad aggiungere un ultimo comma così formulato:

« Entro il 31 luglio di ogni anno la 1^a Giunta sottopone all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il programma di massima degli interventi previsti dal presente articolo, da formularsi, per ciascuna provincia, in relazione alle esigenze della ricostruzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

RESTAGNO. Desidero sottolineare l'importanza di questo articolo, con l'applicazione del quale penso che effettivamente si riuscirà a dare impulso notevole alla ricostruzione, specialmente per quanto concerne le piccole unità immobiliari. Di rilevante interesse è però che l'applicazione pratica, concreta, di questo disegno di legge, non si perda in complicazioni burocratiche.

Quindi raccomando vivamente al Ministero di seguire da vicino l'applicazione del relativo regolamento esecutivo, affinché non si determinino delle situazioni — come abbiamo avuto modo di constatare in altre occasioni — che eliminano quello che c'è di buono nella norma legislativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Fondo di rotazione.

Per mettere in grado la 1^a Giunta del C.A. S.A.S. di provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, della presente legge, il Ministro del tesoro viene autorizzato a versare ad essa un miliardo e mezzo per ciascuno degli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61. Tale somma costituirà il fondo di rotazione per i fini di cui all'articolo precedente.

I relativi capitoli di spesa verranno imputati a carico di capitoli derivanti dall'articolo 56 — primo comma — della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Detto fondo verrà restituito al Tesoro in quattro rate annue consecutive di lire un miliardo e mezzo ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

(È approvato).

Art. 4.

Facoltà di espropriare e rivendere le aree.

Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, ed ove tale piano preveda, sia il divieto totale o limitato a determinate zone di ricostruire in sito, sia una o più zone di espansione, di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, il Ministero dei lavori pubblici, può, ove lo ritenga necessario per agevolare la ricostruzione, autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda, ad espropriare le aree destinate dal piano di costruzione a ricostruzione di edifici, in una o più delle zone di espansione succitate.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si chiede di espropriare, nonchè da una relazione che illustri le mo-

dalità con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 1960.

RESTAGNO. Circa i Comuni sinistrati, aventi l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, se non erro essi non dovrebbero raggiungere il numero di 200.

Il mio intervento è in riferimento al piano di ricostruzione. È da tenere presente che molti Comuni sinistrati, che hanno l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, non hanno ancora ricevuto, da parte degli organi competenti, il relativo finanziamento.

Per l'appunto ieri mattina, al Ministero dei lavori pubblici, mi sono interessato per un certo numero di Comuni del Cassinate, che, pur avendo avanzato a tempo debito la richiesta, erano ancora in attesa dei fondi per procedere alla realizzazione dei piani di ricostruzione.

L'anno scorso, sempre per la zona del casinate, vi è stato un solo Comune che ha potuto beneficiare di un contributo di lire 30 milioni, per attuare il piano di ricostruzione; gli altri, ripeto, sono sempre in attesa dei fondi. Questa la situazione che volevo prospettare.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè l'articolo 4 reca innovazioni alle vigenti disposizioni di legge, riterrei opportuno farlo precedere da un'introduzione del seguente tenore:

« L'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 402, è sostituito dal seguente: ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Precedenza nelle cessioni delle aree.

Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni

ni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire.

Sono altresì autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non può essere effettuata.

RESTAGNO. Con l'articolo 5 viene ad essere risolto un grosso problema, che a noi stava particolarmente a cuore. Non possiamo, quindi, che plaudire ai promotori del disegno di legge in discussione, perchè il problema delle aree, di capitale importanza agli effetti dei piani di ricostruzione, viene ad assumere un valore altamente significativo.

PRESIDENTE. All'articolo 5 si dice che « nel procedere alla cessione delle aree, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendano ricostruire ».

Non sarebbe, forse, più opportuno, per una migliore formulazione del disegno di legge in esame, che venisse stabilito un termine, decorso il quale chi avrebbe potuto beneficiare del disposto dal provvedimento e non fosse passato alla realizzazione del piano di ricostruzione, perdesse tale beneficio? Non vorrei si verificasse il caso della cessione di un'area per la ricostruzione, e della vendita della stessa da parte di colui che avrebbe dovuto ricostruire, magari a scopo di lucro.

PORCELLINI. Mi sembra vi sia una clausola in base alla quale si debba procedere alla ricostruzione sull'area avuta in cessione dal Comune, entro un termine di due anni. Almeno in partenza, ogni favoritismo, diciamo così, dovrebbe essere escluso.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onde chiarire meglio la situazione, vorrei rammentare che i Comuni, nel chiedere l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione del piano di ricostruzione, debbono indicare nella relazione le modalità con le quali intendono procedere. È

quindi evidente che con questa clausola viene posto un limite agli abusi.

RESTAGNO. Se non erro, il termine di due anni, per la realizzazione del piano di ricostruzione, è previsto in quasi tutte le leggi che regolano la materia. Comunque si potrebbe fare in modo di fissare un termine di due anni, oppure anche di abbreviarlo, o meglio ancora fare in modo che fosse il Ministero dei lavori pubblici a fissare il termine stesso.

PORCELLINI. Per mio conto fisserei il termine in due anni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prima di fissare un termine, bisogna tener presente che il disegno di legge in discussione, una volta approvato, determinerà un notevole sviluppo nell'attività edilizia.

Ad esempio, è da tener presente il caso specifico di cittadini che si associano per portare a termine un piano di ricostruzione ed in tale caso dalla legge viene concesso un determinato periodo di tempo. Ritengo quindi che il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il sinistrato riceve il relativo decreto di ricostruzione.

PRESIDENTE. È stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo di un comma che dovrebbe inserirsi tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 5. Ne do lettura:

« La ricostruzione dovrà essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pubblici nei casi di comprovata impossibilità a ricostruire nei termini predetti ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 il quale, con lo emendamento testè approvato e con la necessaria modifica, consistente nel premettere al nuovo terzo comma le parole: « Le Amministrazioni comunali », risulta così formulato:

Art. 5.

Precedenza nelle cessioni delle aree.

Nel procedere alla cessione delle aree, di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni comunali sono autorizzate a dare la precedenza ai cittadini sinistrati che intendono ricostruire.

La ricostruzione dovrà essere iniziata entro il termine di due anni dalla notifica del decreto ministeriale, salvo proroga da concedersi da parte del Ministero dei lavori pubblici nei casi di comprovata impossibilità a ricostruire nel termine predetto.

Le Amministrazioni comunali sono altresì autorizzate a permutare le aree di cui sopra con quelle sulle quali, a norma del piano, la ricostruzione non può essere effettuata.

(È approvato).

Art. 6.

Intervento del Ministero dei lavori pubblici.

L'intervento del Ministero dei lavori pubblici nell'attuazione del piano di ricostruzione effettuato a termini dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, comporta l'attribuzione al Ministero stesso delle facoltà e degli obblighi stabiliti dall'articolo precedente per le Amministrazioni comunali.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si propone la soppressione dell'articolo 6, in quanto il Ministero dei lavori pubblici non potrebbe assumere gli obblighi che sono propri delle Amministrazioni comunali. Essi, infatti, rappresenterebbero un onere eccessivo per il Ministero suddetto ed anche uno sconfinamento dai limiti delle sue attribuzioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 6.

(È approvata).

Art. 7.

Aree escluse dall'espropriazione.

Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree riservate alla costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato, e di case popolari a cura degli Istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e comunque degli Enti che provvedono alla costruzione di alloggi col contributo dello Stato a termini dell'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive integrazioni legislative, nonchè ai termini della legge del 9 agosto 1954, n. 640.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 7 non introduce alcuna variante all'articolo 18 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per cui si propone la soppressione anche di questo articolo.

PORCELLINI. Quanto detto dall'onorevole Sottosegretario è giustissimo, però noi confermiamo che non possono essere espropriate le aree appartenenti agli Istituti delle case popolari o ad altri Enti, semprechè dette aree vengano utilizzate. Insomma, bisogna stabilire che se un Ente, che ha avuto in concessione un'area, non ne usufruisce entro un determinato periodo di tempo per procedere alla ricostruzione, viene data facoltà al Comune di espropriare anche detta area.

CROLLALANZA. E se non si può procedere alla ricostruzione, in quanto manca il relativo piano finanziario?

PORCELLINI. Il contributo viene dato dallo Stato all'Istituto provinciale delle case popolari ed è tale Ente che deve provvedere alla ripartizione dei relativi fondi.

CROLLALANZA. Se l'Istituto provinciale delle case popolari ha un programma in corso di realizzazione ed il Ministero dei lavori pubblici si trova nella impossibilità di concedere

la relativa quota affinché il piano di ricostruzione venga realizzato, come si può procedere alla espropriazione delle aree? Non si tratta di un privato; si presume quindi che non vi sia tentativo di speculazione.

PORCELLINI. Ma chi procede alla espropriazione è un altro Ente, il quale ha le sue necessità inderogabili ed alle quali non può sottrarsi. Bisognerebbe stabilire un termine, decorso il quale chi non ha proceduto alla ricostruzione, viene a perdere il relativo beneficio. Forse la mia potrà non essere ritenuta una giusta argomentazione, ma non vedo perchè un Comune non possa procedere alla espropriazione di un'area se non vi è in vista un programma di immediata ricostruzione.

ROLLALANZA. Vi possono essere situazioni particolari, in ragione delle quali, se non si può procedere alla attuazione del programma di ricostruzione immediatamente, tale programma può essere realizzato in epoca successiva.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Forse è meglio non eccedere, e limitare la nostra discussione al solo esame degli articoli del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri.

PORCELLINI. La Cassa per l'eliminazione delle zone malsane prevede la concessione del suolo da parte del Comune interessato, e all'I.N.A.-Casa viene concessa la relativa area a prezzo di favore. L'Istituto provinciale delle case popolari ha delle sue aree. Ora, in virtù di quanto stabilito dalla legislazione vigente, l'Istituto provinciale delle case popolari rimane in possesso delle sue aree, mentre il Comune, se vuole vedere risolto un tale problema, che riveste particolare importanza e gravità, è costretto ad acquistare le aree stesse, rivolgendosi a gente che, logicamente, specula, richiedendo somme eccessive. Di qui la necessità di una migliore formulazione dell'articolo in discussione, che potrebbe forse essere del seguente tenore: « le aree sono espropriate purchè non incluse in un piano di sollecita ricostruzione ».

ROLLALANZA. La proposta formulata dal senatore Porcellini, pur giusta, non mi sembra articolata nella migliore forma.

Forse sarebbe più opportuno dire: « ... sentito il parere del Ministero dei lavori pubblici ». Penso infatti che la soluzione migliore potrebbe essere rappresentata da una formula tale da dare la garanzia che se un'area non è espropriata, ciò è in riferimento ad un piano di sviluppo del Ministero dei lavori pubblici. In sostanza, bisognerebbe trovare una formula di compromesso.

PORCELLINI. Resta però sempre da stabilire se il Ministero dei lavori pubblici possa procedere alla espropriazione di un'area dell'Istituto provinciale delle case popolari, perchè ritengo che in materia non esista alcuna disposizione particolare.

ROLLALANZA. Se proprio si volesse trovare una formula affatto suscettibile di dar adito ad appigli, si potrebbe dire: « sentito il parere dell'Istituto provinciale delle case popolari ».

PORCELLINI. E se è lui l'interessato?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei rilevare che c'è la possibilità che si verifichi un caso del genere, ma che questa non è una questione di carattere essenziale e generale. È bene quindi non turbare il normale svolgimento di programmi studiati attraverso anni e anni di preparazione, dal momento che tale turbamento non apporterebbe, credo, grande beneficio alla categoria dei sinistrati.

PORCELLINI. Dopo le osservazioni del rappresentante del Governo ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sopprimere l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

*Occupazione d'urgenza
delle aree espropriande.*

Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare,

ordina l'occupazione, in via d'urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il decreto del Prefetto, deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura delle espropriazioni e per la determinazione della indennità spettante ai proprietari si applica l'articolo 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riterrei qui opportuno inserire un richiamo all'articolo 4, perchè l'autorizzazione agli espropriati si riferisce proprio a quanto abbiamo deciso approvando l'articolo 4, che parla della facoltà di espropriare e di rivendere le aree.

Proporrei pertanto un emendamento, tendente ad aggiungere, nel primo comma del suddetto articolo, dopo le parole: « che abbia ottenuto » le altre: « ai sensi del precedente articolo 4 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

Autorizzazione all'inizio delle opere.

Il competente Ufficio provinciale del genio civile è autorizzato a concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricostruzione ai danneggiati che intendono ricostruire nella zona per la quale l'Amministrazione comunale abbia già ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, semprechè sia già stato emesso il decreto del Prefetto per l'occupazione di urgenza delle aree stesse, e semprechè il Comune abbia già deliberato la cessione di tali aree a detti danneggiati.

(È approvato).

Art. 10.

Dichiarazione di ripristino.

In deroga all'articolo 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprietà danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1960 dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse già stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e semprechè la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'articolo 7 della legge succitata.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ricordo alla Commissione che nella precedente discussione ebbi già occasione di dire che il Governo è gravemente preoccupato per l'approvazione di un simile articolo, perchè, pur riferendosi esso ad una determinata categoria di sinistrati di guerra, e non a tutti, è facile prevedere che, approvando una norma di questo genere per i sinistrati in certe situazioni, approvando cioè una proroga dei termini per l'opzione, anche tutte le altre categorie di sinistrati chiederanno un analogo beneficio.

Il Governo propone quindi un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 10 del testo a stampa, essendo già stati amplissimi i termini previsti dalla precedente legge, e poi ancora prorogati fino alla metà del 1953, cioè a dieci anni di distanza dalla fine della guerra.

Ora, in conseguenza dell'attività svolta dagli Enti che si occupano dei danni subiti dai sinistrati di guerra è da escludere che possa sussistere l'esigenza di cui si discute.

Noi, per non creare una situazione di estremo imbarazzo, vorremmo evitare che fossero avanzate analoghe richieste da parte di altre categorie.

PRESIDENTE. Nella precedente discussione, feci osservare che ci trovavamo di fronte ad un punto molto delicato del provvedimento

che intende effettivamente aiutare i danneggiati di guerra.

Numerose sono le leggi, ma molte di esse sono ignorate, specialmente per quanto riguarda le disposizioni particolari.

Il Sottosegretario ha espresso il timore che vengano avanzate analoghe richieste da parte di altre categorie; ma, se il fine del disegno di legge è nobile, ben venga la riapertura dei termini per l'opzione.

RESTAGNO. Temo che, sopprimendo l'articolo 10, si tolga uno degli elementi essenziali del disegno di legge.

Il provvedimento in discussione ammette due possibilità: ricostruzione o indennizzo. La preoccupazione del Governo di non voler riaprire i termini è giustificatissima, ma faccio rilevare che possono avanzare domanda solo coloro che avevano a suo tempo chiesto l'indennizzo, e che oggi vogliono ricostruire.

A me sembra pertanto, che sia un bene, anche dal punto di vista sociale, considerare questi casi; infatti chi in un determinato periodo non ha avuto possibilità di ricostruire, ha dovuto accettare l'indennizzo, prevedendo di non poter riuscire mai ad avere i fondi occorrenti alla ricostruzione.

Credo che questo provvedimento non sia pericoloso; penso piuttosto che sia utile e giusto, perchè, se l'articolo 10 non fosse approvato, impediremmo a quelli che hanno rinunciato al contributo ed hanno accettato l'indennizzo, di beneficiare delle provvidenze del disegno di legge ora in esame.

Per quanto riguarda poi i timori del Sottosegretario, relativi ad analoghe richieste da parte di altre categorie, desidererei domandare all'onorevole Sedati quali potrebbero essere queste categorie. Non dimentichiamo che il contributo per la ricostruzione si può avere solo nel settore delle case, non certo in quello dell'industria: il settore dell'industria è una cosa completamente diversa.

CANEVARI. Desidero rilevare che il provvedimento in esame va proprio a favore dei poveri che hanno dovuto accontentarsi dell'indennizzo, per mancanza di mezzi.

DE LUCA. Volevo fare molte delle considerazioni esposte dal collega Restagno. Uno dei motivi per cui tanti danneggiati non hanno voluto optare per la ricostruzione è stato proprio la impossibilità di procedere alla ricostruzione stessa, stante la esiguità del contributo e l'impossibilità delle anticipazioni.

Ora, ritengo che noi non vorremo inferire contro questa gente, anche perchè lo spirito informatore della legge generale degli anni della guerra è stato quello di stimolare la ricostruzione, in quanto la ricostruzione è oggi considerata una forma di investimento.

Perchè dare al proprietario che ha avuto la casa distrutta solo un esiguo indennizzo e non dargli invece un contributo che gli consenta di effettuare la ricostruzione stessa?

Concludendo, pregherei il Governo di accettare il mantenimento dell'articolo 10.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Noi desideriamo evitare una proroga dei termini, il che è pericoloso, pur cercando di andare incontro alle esigenze che sono state prospettate.

RESTAGNO. Mi associo alle proposte del presentatore, ritenendo che non vi sia motivo per negare l'approvazione all'articolo in esame. Non si tratta infatti, ripeto ancora una volta, di riaprire i termini, ma solo di fissare nuovi termini per esercitare una facoltà di opzione.

PRESIDENTE. Quelli che hanno avuto l'indennizzo sono compresi nell'articolo 10, ed anche loro possono ricostruire?

PORCELLINI. Ma per coloro che avevano chiesto l'indennizzo io riterrei opportuno specificare: « anche se hanno ritirato l'indennizzo ».

CROLLALANZA. Bisogna però aggiungere: « salvo conguaglio ».

RESTAGNO. Nella relazione del senatore Tartufoli, che è stata distribuita, si proponeva di consentire a coloro che non avessero fatto in tempo debito la domanda per ottenere il contributo — ma che non avessero dimenticato di presentare nei termini stabiliti dalla

legge la denuncia dei danni subiti — di beneficiare dell'attuale nuova disposizione; però è giustissimo dire: « salvo conguaglio ».

PRESIDENTE. Ritengo quindi che nell'articolo 10, che poi diventerebbe articolo 8, dovrebbero essere introdotte le parole « salvo conguaglio ». Sarebbe poi necessaria una correzione della data « 31 dicembre 1960 » nel senso di modificarla in: « 31 dicembre 1959 », essendo questo manifestamente un errore di stampa.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo proporrebbe un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo in esame un ultimo comma del seguente tenore:

« Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata già riscossa dall'interessato, si procederà al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato e con la sostituzione delle parole: « 31 dicembre 1960 » con le altre: « 31 dicembre 1959 ».

(È approvato).

SEDATI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo proporrebbe di aggiungere un nuovo articolo così formulato:

« L'articolo 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituito dal seguente:

” L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'articolo 3, lettera d). Il Prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'esecuzione di urgenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ” ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, in seguito alla soppressione degli articoli 6 e 7, i successivi articoli 8, 9 e 10 e quello aggiuntivo testè approvato assumono rispettivamente i numeri 6, 7, 8 e 9.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici », già approvato dalla Camera dei deputati.

AMIGONI, relatore. Al fine di consentire un più approfondito esame del provvedimento ne sarebbe consigliabile il rinvio alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare s'intende che la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2211) è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale (1704-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei

velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è già stato approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento mi sembrano non corrispondere allo spirito che informa il disegno di legge stesso; sarà opportuno quindi, in sede di discussione degli articoli, fare, su qualche modificazione apportata dalla Camera, alcune considerazioni e proposte.

Mi riservo, pertanto, di proporre in quella sede alcuni emendamenti al disegno di legge.

CAPPELLINI. Dal disegno di legge non appare per quale motivo la Camera dei deputati abbia modificato un punto che a noi sembrava molto importante: cioè l'articolo 2, nel quale veniva usata la dizione « con decreto del Presidente della Repubblica ». Ora tale dizione è stata abolita parlando solo di « decreti ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sotto un certo punto di vista può essere stata ritenuta superflua, essendo tutti i decreti firmati dal Presidente della Repubblica.

CAPPELLINI. Un'altra osservazione: se si tiene presente che in Italia circolano attualmente circa 10 milioni di biciclette, è facile immaginare quale beneficio possa trarre chi venga autorizzato a realizzare un particolare tipo di segnalatore.

AMIGONI, *relatore*. Per ovviare a tale inconveniente non ci sarebbe altro da fare che prorogare i termini di applicazione del disegno di legge in discussione onde dare la possibilità a tutti i fabbricanti di accessori di produrre tali dispositivi di segnalazione.

CAPPELLINI. Un dispositivo di segnalazione da applicarsi sui pedali di una bicicletta e che costi dalle 250 alle 300 lire, posto in relazione al numero delle biciclette circolanti, porta all'impiego di un capitale dell'ordine di miliardi; ragione per cui ritengo che, fra le nor-

me generali, il competente Ministero dovrebbe lasciare libera la competizione fra i produttori di accessori, in modo da creare possibilità di scelta e di concorrenza. Intendo dire che non si deve dare ad una sola ditta l'autorizzazione a fabbricare i dispositivi di cui sopra, onde evitare una specie di monopolio.

AMIGONI, *relatore*. Credo che le disposizioni che regoleranno la materia non saranno tali da concedere ad una sola ditta il permesso di fabbricare dei dispositivi di segnalazione. È evidente che se faremo trascorrere un certo periodo di tempo fra la pubblicazione del decreto e l'entrata in vigore dello stesso, daremo la possibilità a tutte le ditte di entrare in competizione; ciò eviterebbe il pericolo paventato dal senatore Cappellini. Se vogliamo, quindi, evitare un tentativo di speculazione, il modo più pratico è quello di portare da tre a sei mesi il termine, dopo la pubblicazione del relativo decreto, per l'applicazione delle norme regolanti le segnalazioni visive ed acustiche.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Come ha chiaramente illustrato il senatore Amigoni, relatore, il pericolo paventato dal senatore Cappellini è facilmente eliminabile e può ritenersi scongiurato automaticamente se si prevede di lasciare trascorrere, prima dell'entrata in vigore del decreto, un certo periodo di tempo, il che darà la possibilità alle ditte fabbricanti di accessori, che lo ritengano opportuno, di entrare in competizione per la fabbricazione dei dispositivi. Ed è evidente che tali dispositivi, purchè rispondenti ai requisiti, potranno essere fabbricati da chiunque, anche dagli interessati, purchè ne abbiano la possibilità.

Il caso segnalato dal senatore Cappellini potrebbe rappresentare un pericolo qualora la fabbricazione del dispositivo di segnalazione fosse autorizzata in favore di una sola ditta. Poichè tale autorizzazione non è prevista nè supponibile, è evidente che la fabbricazione si svolgerà in regime di concorrenza.

CAPPELLINI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto, il punto c), dell'articolo 1, dove è detto che « i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione ».

Sono d'accordo su questa dizione, ma non vorrei che nell'applicazione si arrivasse a chiedere la sostituzione dei pedali invece che l'applicazione del dispositivo ai pedali stessi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La legge non dice questo.

CAPPELLINI. Sono d'accordo, ma una dichiarazione del Governo ci tranquillizzerebbe di più.

PUCCI. È risultato da esperimenti fatti su numerose biciclette, che l'apparecchio applicato ai pedali è completamente inefficace, ad esempio, in tutta la Val Padana, dove c'è la nebbia; inoltre questi dispositivi, siccome vengono apposti lateralmente, richiedono la costruzione di un apparecchio abbastanza complesso.

Il fine dell'applicazione del dispositivo al pedale vuole essere questo: dare il segnale del massimo ingombro, ma l'elemento mobile è negativo, perchè appare e compare nella nebbia. Pertanto è preferibile un dispositivo fisso, che è anche più semplice come realizzazione, e può essere fabbricato, anche rudimentalmente, dagli stessi operai che possiedono una bicicletta.

Per quanto riguarda poi la luce rossa posteriore, essa dovrebbe essere portata più in alto possibile, in modo da poter essere vista facil-

mente, e si potrebbe applicare con il metodo di una semplice sbarretta, il che comporterebbe una certa facilità di applicazione anche da parte dei meno abili.

A volte, poi, la segnalazione viene applicata in maniera tale da non indicare il massimo ingombro del veicolo e di notte, al buio, può avvenire che qualcuno eviti il segnale, ed urti poi contro l'ingombro massimo.

Ad ogni modo, io propongo che, data l'ora tarda e dato che l'esame del disegno di legge sta dando luogo a contestazioni, il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

AMIGONI, *relatore*. Desidererei comunque osservare, per quanto riguarda la luce riflessa sui pedali, che noi non possiamo tornare di nuovo sopra un testo che abbiamo già approvato.

PRESIDENTE. Se la Commissione non fa obiezioni, riterrei opportuno accettare la proposta del senatore Pucci tendente a rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,25.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.